

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione lavoro

Il giudice, d.ssa Paola Mazzeo,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10 maggio 2013 nel procedimento ex art. 1 commi 48 e ss. legge n. 92/2012 iscritto a 1820/13 Ra.c.l. promosso da

***** elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. ***** che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso *ricorrente*
nei confronti di

***** coop. sociale in persona del presidente pro tempore elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. ***** che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione *resistente*

ha emesso la seguente

ORDINANZA

***** ha convenuto in giudizio la ***** coop. sociale, impugnando il licenziamento intimatogli con lettera del 20 aprile 2012 per giustificato motivo oggettivo. Il ricorrente ha contestato la motivazione del recesso datoriale, sostenendo che la cooperativa avrebbe potuto adibirlo ad altre mansioni. Ha dedotto anche il carattere discriminatorio del licenziamento perché intimato durante un periodo di malattia e senza preavviso e senza tener conto dell'ingente carico di famiglia del lavoratore. Ha chiesto pertanto dichiararsi nullo o ingiustificato il licenziamento, e condannarsi la convenuta a pagargli un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 St. Lav., ovvero un'indennità risarcitoria da liquidarsi equitativamente. Ha chiesto inoltre la condanna della ***** a pagargli euro 17.910.44 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto.

Essendo stata chiesta – anche – l'applicazione dell'art. 18 St. Lav., si è disposta d'ufficio la trattazione del procedimento con il rito di cui all'art. 1 commi 48 e ss. legge n. 92/2012.

Costituitasi la convenuta ha eccepito preliminarmente l'inapplicabilità del suddetto rito. trattandosi di controversia tra socio e cooperativa di competenza del tribunale ordinario ai sensi dell'art.5 legge n. 142/2001. Ha contestato la stessa applicabilità dell'art.18 St. Lav., sia perché il licenziamento di ***** è derivato dall'esclusione di quest'ultimo dalla posizione di socio, sia perché in ogni caso la cooperativa ha sempre avuto meno di quindici dipendenti.

Nel merito, comunque, ha dedotto la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, data la grave crisi economica che ha investito la cooperativa, che ha imposto una riduzione dell'organico ed ha impedito la ricollocazione del ricorrente in mansioni diverse.

Ha chiesto pertanto dichiararsi l'incompetenza per materia del giudice adito, e comunque l'inapplicabilità del rito di cui alla legge n. 92/2012.

Stante la tardività della notifica del ricorso-decreto si è fissata una nuova udienza di trattazione autorizzando la parte convenuta al deposito di una memoria integrativa, nella quale la stessa ha sostanzialmente riproposto le difese e conclusioni già svolte.

Si rileva in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla difesa convenuta circa l'inapplicabilità alla presente controversia del rito ordinario, in luogo di quello del lavoro. Il rito applicabile si determina in base alla domanda, purché la prospettazione dell'attore non appaia evidentemente pretestuosa; nel caso in esame, ***** ha dedotto di aver reso la propria prestazione, a far data dal 10 marzo 2008, con contratto di lavoro subordinato – dapprima a tempo determinato. poi a tempo indeterminato — circostanza del resto documentale e non contestata dalla difesa convenuta. Per questa ragione deve escludersi l'applicabilità del rito civile ordinario. Non vale richiamare l'art. 5 Legge n. 142/2001, il quale, dopo la modifica apportata dall'art. 9 legge n. 30/2003, dispone che *“Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”*. La formulazione letterale di tale norma, benché assai meno chiara del testo originario, porta ad escludere che a tutte indistintamente le controversie tra soci e cooperative si applichi il rito civile ordinario; viceversa, non vi sarebbe stato bisogno della specificazione *“relative alla*

prestazione mutualistica". Dovendo dunque dare un significato a tale ultima espressione, essa si riferisce evidentemente alle prestazioni propriamente cooperativistiche: la Corte di Cassazione le ha individuate in quelle che la società assicura ai suoi Soci in termini più vantaggiosi rispetto ai terzi, per es. i ristorni (Cass. 18 gennaio 2005 n. 850), oppure, si ritiene, nel pagamento della quota associativa, o nella liquidazione della stessa al venir meno della qualità di socio; insomma si applica il rito civile ordinario ogni qual volta si controverta di istituti tipici della forma sociale cooperativistica. Non vi è motivo, invece, di derogare alla regola ordinaria di cui all'art. 409 a. 1) c.p.c. quando viene dedotto in causa il rapporto di lavoro che si affianca normalmente a quello societario, ai sensi dell'art. 3 legge n. 142/2001.

In secondo luogo, è vero che il ricorrente è stato socio della cooperativa ***** sin dalla sua prima assunzione. Egli, tuttavia, risulta essere stato escluso dalla cooperativa con delibera dell'assemblea dei soci del 6 maggio 2011, cui ha fatto seguito la delibera del consiglio di amministrazione del 13 luglio 2011. Poiché il rapporto di lavoro è proseguito incontestatamente fino al mese di aprile dell'anno successivo, ne consegue che, all'epoca del licenziamento, ***** prestava la sua opera esclusivamente a titolo di lavoro subordinato. E' vero che l'art. 5 della legge n.142/2001 legittima la cooperativa, in caso di recesso o esclusione del socio, a risolvere anche il rapporto di lavoro: ma non impedisce certo alle parti di mantenerlo in essere, come è avvenuto nel caso in esame, in cui le parti continuando per quasi un anno a dare esecuzione al contratto di lavoro hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di proseguire il rapporto.

Deve tuttavia escludersi l'applicabilità del procedimento speciale di cui all'art. 1 commi 48 e ss., legge n. 92/2012, alla luce delle difese di parte convenuta e dell'interrogatorio libero reso dalle parti. Ai sensi dell'art. 47 dello stesso articolo, tale procedimento si applica solo "*nelle ipotesi regolate dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni (...)*". Nel caso in esame, non sussiste il requisito occupazionale previsto dall'art. 18 per l'applicazione della c.d. tutela reale. Il ricorrente, invero, non ha dedotto che la ***** raggiunga i sedici dipendenti nell'unità produttiva o nello stesso comune, o che abbia in tutto almeno sessanta dipendenti; di contro, parte convenuta ha prodotto un elenco da cui risulta che, alla data del licenziamento, gli occupati erano complessivamente dieci, oltre ad un lavoratore assunto con co.co.pro, elenco che ***** in sede di interrogatorio libero ha confermato, affermando tuttavia che nella cooperativa lavoravano anche quattro o cinque dipendenti di un'altra società a rotazione. Tale allegazione, tuttavia, oltre ad essere contestata da parte resistente, è generica non risulterebbe comunque raggiunta la soglia minima di sedici dipendenti e non accompagnata dall'offerta della relativa prova.

Né può ritenersi l'applicazione dell'art. 18 derivi dal carattere discriminatorio del licenziamento, allegato dal ricorrente in modo generico e sulla base di argomenti in conferenti: la circostanza che il provvedimento espulsivo gli sia stato comunicato durante un periodo di malattia –peraltro non provata– è irrilevante, posto che il licenziamento intimato durante la sospensione del rapporto è solo temporaneamente inefficace e non è di per sé indice di discriminazione. Lo stesso dicasi per il mancato preavviso, che comporta solamente l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva.

A maggior ragione, deve escludersi l'applicabilità del procedimento c.d. "Fornero" alla domanda di pagamento di differenze retributive, che non sono fondate sugli "identici fatti costitutivi" dell'impugnazione del licenziamento quindi vanno trattate con l'ordinario rito di cui agli art. 409 e ss. c.p.c.

Ad avviso di questa giudicante, l'inapplicabilità del procedimento speciale non determina l'inammissibilità del ricorso: si ritiene invece applicabile per analogia l'art. 4 commi I e III d.lg. n. 150/2011 con conseguente mutamento del rito, ricorrendo la medesima *ratio* di economia processuale.

P.Q.M.

il giudice

fissa l'udienza di discussione per il giorno 25 ottobre 2013. ore 1100, autorizzando le parti all'eventuale integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria entro il 25 settembre 2013. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.

Cagliari, 27 giugno 2013

Il giudice